

TORNATA DEL 7 MARZO

Vi farò solo avvertire, signori, che non è solamente lo Stato il quale sia interessato alla verità delle denunce, sono in ciò interessati molti altri corpi; vi sono interessati i comuni che debbono ripartire i centesimi addizionali sulla proprietà fondiaria; vi sono interessate le provincie, le quali esclusivamente dai centesimi addizionali sulla proprietà fondiaria ritraggono i mezzi di far fronte alle spese del proprio bilancio.

Ora, dal momento che formate Commissioni composte d'agenti governativi, d'agenti comunali, da rappresentanti delle provincie; dal momento che accordate libera la visione dei ruoli a chiunque perchè si possano denunciare coloro che non avessero fatte le volute dichiarazioni o le avessero fatte inesattamente; ben vedete, signori, che si raggiunge un certo grado di certezza morale, che nulla di rilevante vi potrà sfuggire.

Vi potrà sfuggire forse qualche appezzamento di terra di nessuna importanza, ma siate sicuri, che in tutti i comuni, in tutte le provincie, un efficace controllo sarà esercitato su coloro che avranno dichiarata la loro rendita, specialmente se sono possessori di latifondi, perchè sicuramente il comune e la provincia non vorranno stremarsi, privarsi dei mezzi per far fronte alle proprie spese.

Ma poi, signori, voi avete un controllo continuo onde poter verificare se queste denunce sieno conformi al vero.

Questo sistema io credo che sarebbe efficacissimo ove il medesimo venisse adoperato, non già come mezzo fiscale e per l'unico scopo di fare dei processi, delle contravvenzioni ed applicar multe, ma collo scopo unico di rettificare le denunce e portare il saggio delle rendite al giusto limite.

Ma, signori, continuamente si fanno dei contratti, vi sono specialmente i contratti d'affitto, ed il fitto è precisamente ciò che c'indica la vera rendita dei fondi. Ma si dice che questi contratti d'affitto non sono in uso in una gran parte delle provincie italiane. In queste però voi potete aver ricorso agli atti giudiziari, ad altri atti, i quali pure vi dimostreranno la vera rendita dei terreni e dei fondi urbani.

Avrete questi elementi in quegli atti giudiziari, coi quali si domanda una resa di conti, od allorquando si chieda ad un illegittimo possessore che restituisca i frutti percetti o si chieda un'indennità. Questo accertamento, o concordato tra le parti, oppure stabilito per sentenza, vi fornirà un elemento non sospetto per stabilire quale sia la rendita effettiva d'un determinato fondo. Sarà questo un saggio dal quale potrete argomentare pei terreni che si trovano in identiche condizioni.

Mi sembra, o signori, se io non m'illudo, di aver dimostrato che è possibilissimo di conoscere la rendita dei beni e di saperla anche con un'approssimazione maggiore di quel che diano le innumerevoli medie adottate dalla Commissione.

Ciò posto, si potrà menomamente esitare tra il pro-

getto governativo e quello che io e tanti altri vi proponiamo?

Ritenete che adottando il sistema delle consegne e delle denunce, fate sparire la questione regionale. Anch'io lo ripeterò: se non si trova un temperamento, se dobbiamo venire ai voti sull'attuale progetto, ritenetelo bene a mente, all'appello nominale che sarà sicuramente chiesto, noi vedremo schierati da una parte Lombardi, Napoletani, Parmensi e gli appartenenti alle provincie ex-pontificie; dall'altra i deputati delle antiche provincie, i Modenesi, i Siciliani e i Toscani. È carità di patria il far sì che si vegga di nuovo l'Italia divisa in due campi? Il far sì che alcune provincie impongano la legge alle altre? E se un equo temperamento non si troverà, i fatti verranno tra pochi giorni a dar ragione alle mie previsioni.

Col sistema invece delle denunce tutto ciò si evita: ognuno pagherà in ragione degli averi propri, un sistema solo vigerà in tutta quanta Italia.

Oltre a questo beneficio immenso, dall'attuazione del sistema delle denunce un altro deriverebbe, sul quale io voglio richiamare l'attenzione della Camera. Noi abbiamo già attuata l'imposta sulla rendita relativamente alla ricchezza mobile, tenendo a base il sistema delle rivelazioni; se noi organeremo eziandio la riscossione dell'imposta fondiaria sul sistema della rendita accertata mercè le consegne, voi, o signori, tosto vedete quali ne siano le conseguenze. Fondendo queste due imposte, le quali entrambe sono basate sulla rendita, fondendo l'imposta proveniente dalla rendita mobiliare, con quella della rendita fondiaria, organate entrambe sullo stesso sistema delle denunce, che ne avrete, o signori? Voi avrete l'imposta *sulla rendita*; voi avrete sciolto allora un gran bel problema, l'attuazione dell'imposta sulla *rendita* che tutti gli economisti vi dicono essere la più logica e la migliore, quella che nel campo della scienza ha la palma su tutte quante le altre.

Organate sullo stesso sistema entrambi questi due rami d'imposta, nei quali, per così dire, la rendita si sciinde, cioè il mobiliare e l'immobiliare, voi potrete un altro giorno fare un altro passo, fare cioè a fusione d'entrambi e dimostrare che l'Italia è saggia e scientifica nell'applicazione de' suoi sistemi d'imposta.

Per questi motivi adunque io caldamente raccomando alla Camera di voler prendere in considerazione il sistema delle denunce, che altri oratori ed io abbiamo svolto ed appoggiato. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Basile ha la parola per svolgere il seguente suo controprogetto:

« Art. 1. La contribuzione fondiaria erariale gravante sulle proprietà rustiche, urbane ed altre già ad essa soggette è determinata per l'anno 1864 nella somma di lire 104,921,000, oltre al decimo di guerra ed alle spese di percezione, e sarà riscossa nelle proporzioni dei ruoli esistenti.

« Art. 2. Per gli anni 1864 e 1865 è levata una con-